

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

in funzione di Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414, C.P.C.

della sig.ra **Chiara Maria Caputo**, nata a Termini Imerese (PA) il 10 agosto 1987, residente a Palermo nella Via G. Turrisi Colonna n.7, Cod. Fisc. CPT CRM 87M50 L112T, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Frazzetta, Cod. Fisc. FRZ DRA 75C14 G273W, del Foro di Caltanissetta, con domicilio digitale eletto presso la casella di p.e.c. dario.frazzetta@avvocaticl.legalmail.it e domicilio fisico presso lo studio del nominato difensore sito in Caltanissetta nel Viale Sicilia n. 176, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine - conforme all'originale cartaceo - inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso.

All'uopo il nominato procuratore e difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al numero di *fax* 0934.555834, oltre che alla casella di p.e.c. dario.frazzetta@avvocaticl.legalmail.it.

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e/o del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in ROMA nel Viale Trastevere n.76/A, Cod. Fisc. 80185250588, pec: urp@postacert.istruzione.it;
- il **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del suo Direttore e/o legale rappresentante *pro tempore*, con sede in BOLOGNA nella Via De' Castagnoli n.1, Cod. Fisc. 80062970373, pec: drer@postacert.istruzione.it;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena**, in persona del suo Dirigente e/o legale rappresentante *pro tempore*, con sede in MO-



DENA nella Via Rainusso n.70/80, Cod. Fisc. 80009830367, pec: csa-mo@postacert.istruzione.it;

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in BOLOGNA nella Via A. Testoni n.6, Cod. Fisc. 80068910373, presso cui sono legalmente domiciliati, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

e, in quanto occorra, nei confronti

del sig. **Donato Sergi** elettivamente domiciliato presso l'Istituto Superiore "Giuseppe Luosi" con sede in (41037) Mirandola (MO) nella Via 29 Maggio n.1-3-5.

Per la migliore intelligenza del presente ricorso, si premette in

FATTO

1. La sig.ra Caputo in data 31 maggio 2022 presentava domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Modena per la classe di concorso ADSS (domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO Ufficiale.I.7921949.31-05-2022, **doc. sub 1**).
2. La sig.ra Caputo, nel presentare la domanda di cui al precedente punto 1, si riservava di presentare in data successiva alla data di presentazione della domanda (i.e.: **31 maggio 2022**) il titolo di abilitazione e/o specializzazione su sostegno; ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 4°, lett. e, dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022 (**doc. sub 2**).
3. La sig.ra Caputo, pertanto, così come disposto dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 24984 del 30 giugno 2022 (**doc. sub 3**), in data **12 luglio 2022** inseriva il titolo di specializzazione su sostegno tramite la procedura "istanzeonline" (**doc. sub 4**).
4. La sig.ra Caputo, infatti, conseguiva il titolo di specializzazione su sostegno presso l'Università degli Studi di Enna "Kore" il **13 giugno 2022**, come certificato dalla medesima università il 21 giugno 2022 (**doc. sub 5**).



5. A seguito della pubblicazione del decreto n.841 del 2 agosto 2022 a firma del Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, provvedimento con cui venivano pubblicate le GPS cdc ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) per la Provincia di Modena, la sig.ra Caputo constatava di essere stata inserita in seconda fascia nella posizione 254 con un punteggio totale di 18 punti poiché la “riserva” non risultava essere stata sciolta (**doc. sub 6**).

6. La sig.ra Caputo, pertanto, già in data 3 agosto 2022 presentava rituale reclamo (**doc. sub 7**) apprendendo – informalmente – che, il titolo di specializzazione non risultava inserito e/o caricato a sistema e, di conseguenza, la riserva non era stata sciolta; seguivano da parte della sig.ra Caputo le ulteriori comunicazioni e/o integrazioni e/o solleciti del reclamo da lei proposto in data 3 agosto 2022 (**doc. sub 8 e sub 9**).

7. La sig.ra Caputo, infine, con nota dell'8 settembre 2022 era nuovamente a chiedere la rettifica in autotutela della graduatoria provinciale per le supplenze della Provincia di Modena classe di concorso ADSS, pubblicata in data 2 agosto 2022 (**doc. sub 10**); nota riscontrata dall'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena il 29 settembre 2022 con prot. n.10022 in cui, pur dando atto che la domanda della sig.ra Caputo veniva regolarmente acquisita al sistema con la riserva di conseguire il titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2022, la stessa non ha variato, né tantomeno poteva variare la sua “condizione” (i.e. posizionamento con riserva nella 1^a fascia delle GPS cdc ADSS), «...attesa la mancata comunicazione nel termine perentorio previsto dal Ministero dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione che avrebbe legittimato la permanenza nella I fascia ma a pieno titolo», ciò in considerazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, O.M. 112/2022 e, dall'ulteriore rilievo che «...quanto dedotto circa il malfunzionamento della piattaforma, da cui sarebbe dipeso il mancato scioglimento della riserva de qua, appare ancor più inverosimile se



si considera che la finestra temporale, stabilita dal Ministero per tale procedura, riconosceva agli aspiranti ben 14 giorni per compilare l'istanza telematica, eventualmente avvalendosi dell'apposito servizio di assistenza fornito dal gestore dell'applicativo POLIS» (doc. sub 11).

La superiore risposta, di fatto, ha lasciato del tutto inavase le legittime rimostranze e/o osservazioni e/o richieste della sig.ra Caputo – in ultimo – con nota dell'8 settembre 2022 e, di conseguenza, si è deciso di adire Codesto Ecc.mo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro per sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate a sostegno delle quali si espongono i seguenti motivi di

DIRITTO

L'OM 112 del 6 maggio 2022 all'art. 7, comma 4, lett. e, nel regolamentare la procedura che ci occupa prevedeva espressamente che *«...Possano altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti».*

La sig.ra Caputo, come esposto in fatto, conseguiva il titolo di specializzazione il **13 giugno 2022** e, solo per una mera disfunzione e/o errore di sistema (come comprovato dallo *screenshot* allegato) il certificato comprovante detta acquisizione non è stato caricato seppure inserito in piattaforma in data 12 luglio 2022.

Anche in questa sede, pertanto, siamo a ricordare che l'OM 112/2022 cui fa pure riferimento l'amministrazione resistente nella nota prot. n.10022 del 29 settembre 2022,



anche se riportata in modo “parziale”¹, all’art. 7, comma 4, lett.e, prevedeva esclusivamente che il titolo di specializzazione sul sostegno fosse **conseguito** entro e non oltre il **20 luglio 2022**.

La ricorrente, come già ricordato, ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno il **13 giugno 2022** presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, come certificato dalla medesima università il 21 giugno 2022.

Circostanza quest’ultima che già di per sè sarebbe sufficiente a garantire l’osservanza di quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione con la più volte citata O.M. 112/2022. Lo stesso Ministero dell’Istruzione, poi, con nota prot. n.24984 del 30 giugno 2022 chiariva ulteriormente che «...*Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, si comunica che nel periodo compreso tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno. **Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione speci-*

¹ Il riferimento è all’art. 7, comma 6, che letto nella sua interezza dispone che «*l’amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore*».



fica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Si accede all’istanza tramite il seguente link: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>».

Procedura che, nonostante fosse stata pedissequamente seguita dalla ricorrente, da quanto si è appreso solo a seguito della pubblicazione della GPS del 2 agosto 2022, non andava a buon fine contrariamente all’esito “positivo” (con spuntatura verde) segnalato dalla piattaforma.

Anche per detta ragione, la sig.ra Caputo con tempestivo reclamo proposto all’indomani della pubblicazione della graduatoria si è affrettata a segnalare il disagio occorso ed a trasmettere il titolo di specializzazione conseguito il 13 giugno 2022.

Nonostante la pronta e fattiva condotta della sig.ra Caputo per scongiurare di essere pretermessa dall’inserimento in 1^ fascia della GPS ADSS della Provincia di Modena, l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena in date **19 agosto 2022** e **28 agosto 2022** pubblicava la ulteriori GPS ADSS della Provincia di Modena non sciogliendo la riserva in capo alla ricorrente (**doc. sub 12**) la quale, pertanto, non veniva inserita in prima fascia pur avendo conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno il **13 giugno 2022**.

Circostanza che ha determinato e determina una palese situazione di disparità di trattamento con gli altri soggetti inseriti in graduatoria i quali, pur avendo conseguito un punteggio inferiore rispetto a quello riportato dalla ricorrente Caputo, si vedono preferiti e/o avvantaggiati nella procedura finalizzata all’inserimento in ruolo (**doc. sub 13**).

Le determinazioni dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, inoltre, si pongono in netto contrasto con l’evoluzione dei principi del soccorso istruttorio, oramai estesi anche alle procedura di concorso pubblico e focalizzati sull’aspetto sostanziale della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, a prescindere dal momento in cui



avvenga la produzione dei relativi documenti (atteso che, infatti, si va sempre più affermando il principio per cui il soccorso istruttorio può intervenire anche successivamente, addirittura anche in sede giudiziale, *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n.7975).

Secondo la sopra citata statuizione giurisprudenziale, infatti l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio nei concorsi pubblici risponde a «*un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza*».

In sostanza il potere officioso della P.A., non rappresenta una facoltà, ma un doveroso ordinario *modus procedendi* funzionalmente preordinato ad evitare inutili formalismi in nome dei principi di buona fede, tutela dell'affidamento, semplificazione e *favor participationis*; principi questi che dovrebbero attenuare il rigore e il rilievo attribuiti dai bandi di concorso agli adempimenti di natura formale.

Del resto già con la sentenza n.9 del 15 febbraio 2014 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva evidenziato la “manifesta irragionevolezza e sproporzione” delle disposizioni dei bandi di concorso che prevedono l'esclusione dalla procedura per violazioni di obblighi o adempimenti di natura formale, riconoscendo la forte valenza del *favor participationis* sugli altri criteri regolatori dell'attività amministrativa.

Detta esigenza, per la giurisprudenza sopra citata, ha addirittura carattere prevalente rispetto alla parità di trattamento tra i contendenti ed alla celerità dell'azione amministrativa, dato che l'individuazione del soggetto più preparato e l'assegnazione a quest'ultimo del posto messo a concorso rappresenta - o, perlomeno, dovrebbe rappresentare in base ai principi di imparzialità e buon andamento dettati dall'art. 97 Cost. - lo scopo primario di ogni procedimento comparativo pubblico.

Principio della celerità dell'azione amministrativa che, in considerazione delle tempistiche con cui la sig.ra Caputo ha reclamato il conseguimento del titolo di specializza-



zione sul sostegno (graduatoria pubblicata il 2 agosto 2022, reclamo inviato il 3 agosto 2022), nel caso al nostro esame è stato ampiamente rispettato.

**Istanza di richiesta dei dati anagrafici del controinteressato e/o
di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

Il presente ricorso, per scrupolo di difesa, viene pure proposto nei confronti del sig. Donato Sergi quale soggetto collocato nella posizione n.255 della graduatoria “ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO - INCARICHI ANNUALI FINALIZZATI ALLA NOMINA IN RUOLO (D.M. 188 del 21.07.2022)” con il punteggio di 16 punti; soggetto del quale non si conoscono i dati anagrafici e/o di residenza e del quale, dalla graduatoria GPS cdc ADSS, è possibile conoscere il solo domicilio *id est* Istituto Superiore “Giuseppe Luosi”, scuola in cui è stato assegnato in forza del suo posizionamento nella citata graduatoria.

Per detta ragione, laddove la notifica non vada a buon fine e/o non sia ritenuta aderente ai principi normativi regolanti la materia (artt. 137 e ss., c.p.c.), si chiede all’Ecc.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro di volere ordinare all’amministrazione resistente di avere forniti i dati anagrafici e/o di residenza del sig. Donato Sergi.

Ed ancora, laddove l’Ecc.mo Tribunale adito ritenga necessario e/o opportuno notificare il presente ricorso a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Modena per la classe di concorso ADSS quali soggetti potenzialmente controinteressati alle richieste fatte valere con il presente ricorso dalla sig.ra Chiara Maria Caputo, si chiede di voler autorizzare (o disporre) la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i (possibili) controinteressati (individuando prudenzialmente gli stessi in tutti i soggetti in atto inseriti e/o qualificati in elenco/graduatoria come vincitori e/o come idonei non vincitori), fissando altresì le modalità con cui detta notifica debba avvenire, ove possibile, prefe-



ribilmente, secondo il già collaudato ed opportuno *cliché* della “pubblicazione sul sito *internet* dell’Amministrazione”, ovvero secondo le altre modalità che verranno prescritte dall’Ecc.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

* * *

Per quanto sopra, pertanto,

PIACCIA ALL’ECC.MO TRIBUNALE

in funzione di Giudice del Lavoro Designando, fissare l’udienza di discussione del presente ricorso per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

previa ogni più opportuna declaratoria ritenuta necessaria per la corretta instaurazione del contraddittorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa

- ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Chiara Maria Caputo ad essere inserita fin dall’A.S. 2022/2023 nella 1^a fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) per la Provincia di Modena per avere, la ricorrente, conseguito il titolo di specializzazione su sostegno presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” il **13 giugno 2022** e, se del caso, in via incidentale, disapplicare il decreto n.841 del 2 agosto 2022 a firma del Dirigente dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, provvedimento con cui sono state pubblicate le GPS cdc ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) per la Provincia di Modena, nella parte in cui non è stata sciolta la riserva in favore della sig.ra Chiara Maria Caputo in forza del conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” in data 13 giugno 2022, e/o disapplicare qualsiasi altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, che possa fraporsi al diritto fatto valere in questa sede dalla sig.ra Chiara Maria Caputo;



- per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Chiara Maria Caputo al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi, in conseguenza del suo mancato inserimento fin dall'A.S. 2022/2023 nella 1^ fascia delle GPS cdc ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) per la Provincia di Modena, danni che verranno quantificati e/o richiesti con separata azione.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Unitamente al presente ricorso si producono i documenti in esso richiamati per come di seguito elencati: 1) domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO Ufficiale.I.7921949.31-05-2022; 2) O.M. 112 del 6 maggio 2022; 3) nota prot. 24984 del 30 giugno 2022; 4) *screenshot* relativo all'accesso e/o deposito alla piattaforma POLIS eseguito in data 12 luglio 2022 per il caricamento del titolo di specializzazione su sostegno; 5) certificato REG.CERT.N. 2021138784 /LAU_L001 rilasciato il 22 giugno 2022 dall'Università degli Studi di Enna "Kore" in merito al titolo di specializzazione su sostegno acquisito dalla sig.ra Chiara Maria Caputo il 13 giugno 2022 presso la medesima Università; 6) decreto n.841 del 2 agosto 2022; 6-*bis*) graduatoria GPS cdc ADSS per la Provincia di Modena pubblicata il 2 agosto 2022; 7) reclamo del 3 agosto 2022; 8) integrazione a reclamo del 3 agosto 2022; 9) reclamo del 18 agosto 2022; 10) istanza di annullamento in autotutela dell'8 settembre 2022; 11) nota prot. 10022 del 29 settembre 2022; 12) bollettino "ESITI OPERAZIONI CONFERIMENTO NOMINE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023"; 12-*bis*) GPS ADSS pubblicate il 29 agosto 2022; 13) bollettino "ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO - INCARICHI ANNUALI FINALIZZATI ALLA NOMINA IN RUOLO (D.M. 188 del 21.07.2022)".

Si fa comunque espressa riserva di agire con separata azione per il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, diretti e/o indiretti, conseguenti al mancato inserimen-



to della sig.ra Chiara Maria Caputo fin dall'A.S. 2022/2023 nella 1^ fascia delle GPS cdc ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) per la Provincia di Modena.

Salvis Juribus

Dichiarazione di valore ai fini della determinazione del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. d.P.R. n.115/2002, si dichiara che il valore della causa è indeterminato ed essendo il reddito della sig.ra Caputo Chiara Maria inferiore a complessivi Euro 35.240,04 il presente procedimento è esente dal contributo unificato spese di giustizia.

Caltanissetta, 28 ottobre 2022

avv. Dario Frazzetta



La sottoscritta, sig.ra **Chiara Maria Caputo**, nata a Termini Imerese (PA) il 10 agosto 1987, residente a Palermo nella Via G. Turrisi Colonna n.7, Cod. Fisc. CPT CRM 87M50 L112T,

NOMINA E COSTITUISCE

suo difensore e procuratore speciale l'avv. Dario Frazzetta (Cod. Fisc. FRZ DRA 75C14 G273W – p.e.c. dario.frazzetta@avvocatiel.legalmail.it), del Foro di Caltanissetta, eleggendo domicilio digitale presso la sua casella di PEC sopra meglio indicata, e con lui domicilio fisico presso *IL SUO STUDIO SITO IN CALTANISSETTA NEL VIALE SICILIA N. 176.*

, conferendo al nominato legale ogni e più ampia facoltà e potere di legge in merito al ricorso da proporre innanzi al Tribunale di Modena in funzione di Giudice del lavoro avverso alla graduatoria provinciale per le supplenze per la Provincia di Modena, classe di concorso ADSS, pubblicata in data 02/08/2022 e del mancato riconoscimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione su sostegno acquisito il 13 giugno 2022, ivi compresa la facoltà di deferire giuramento decisorio, rinunciare agli atti del giudizio, etc., assumendo sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Dichiaro di aver ricevuto formale informativa sul trattamento dei dati conferiti ex d.lgs. 196/2003 e di aver espressamente prestato il necessario consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile, nonché di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso e del grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.


Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale del nominato legale.

Caltanissetta, 27 ottobre 2022

Chiara Maria Caputo

Chiara Maria Caputo

È vera ed autentica la superiore firma



R.G. 954/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro designato per la trattazione della causa;
letto il ricorso depositato il 31/10/2022 e iscritto il 31/10/2022 con RG 954/2022
visti gli artt. 415 co. 2 e 416 co. 1 e 2 c.p.c.;
visto il disposto di cui all'art. 151 c.p.c.;
attesa la peculiarità del contenzioso instaurato, in cui s'impone l'estensione del contraddittorio nei confronti di controinteressati, di difficile individuazione;

F I S S A

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il 18/04/2023, h. 10:20, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, con onere per il convenuto di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le difese in fatto e in diritto, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

e

AUTORIZZA

Parte ricorrente a procedere alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nei seguenti termini:

- 1) nei confronti delle amministrazioni intimete: rimettendo copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato sia del testo integrale del ricorso sia del decreto di fissazione udienza;
- 2) nei confronti dei controinteressati: attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso nonché del decreto di fissazione udienza.

Modena, 12/11/2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli

